

## Come aprire un Nido

La normativa della Regione Lombardia ha definito **quattro diverse tipologie** di Unità d'Offerta rivolte alla prima infanzia (0-3 anni) e ha stabilito le norme e le modalità che i gestori devono seguire per la loro apertura. In particolare, vengono previste le seguenti tipologie:

- Nido d'Infanzia
- Micronido
- Centro Prima Infanzia
- Nido Famiglia.

### Definizione di Nido d'Infanzia

Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di **capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine/i dai tre mesi ai tre anni**, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.

I Gestori che intendono aprire un Nido d'Infanzia devono presentare la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE).

### Definizione di Micronido

Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, oltre che promosso e gestito da associazioni di famiglie, di capacità ricettiva massima di 10 bambine/i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Micronido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo.

I Gestori che intendono aprire un Micronido devono presentare la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE).

### Definizione di Centro Prima Infanzia

Strutture simili al Nido d'Infanzia che offrono un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo, in maniera non continuativa, bambine/i da zero a tre anni in numero non superiore a 30 eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento, e per un massimo di quattro ore consecutive. Non possono fornire servizio di somministrazione dei pasti.

I Gestori che intendono aprire un Nido d'Infanzia devono presentare la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE).

### Definizione di Nido Famiglia

Nido domiciliare, con finalità educative e sociali per un massimo di 5 bambine/i da zero ai tre anni, svolto senza fini di lucro, promosso da famiglie utenti associate / associazioni familiari, scegliendo il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa.

Il Nido famiglia è promosso da associazioni familiari (ai sensi della l.r. 23/99) o da famiglie/utenti associate costituite in osservanza all'ordinamento delle associazioni non riconosciute e quindi regolate

dagli accordi tra gli associati anche mediante la stipulazione di una scrittura privata secondo la normativa vigente.

I Gestori che intendono aprire un Nido Famiglia devono presentare la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE).

### **Attivare una unità d'offerta sociale: Comunicazione Preventiva d'Esercizio**

Gli Enti gestori che intendono attivare, sul territorio del Comune di Lodi, una struttura appartenente alla Rete Sociale devono presentare all'Amministrazione comunale la **Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE)**.

La CPE è l'atto indispensabile per l'esercizio della unità d'offerta che, contestualmente, avvia l'attività di controllo e vigilanza.

La Comunicazione Preventiva di Esercizio, dunque:

- abilita l'Ente gestore ad intraprendere da subito l'attività dell'unità d'offerta
- comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima unità d'offerta, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo
- sostituisce a tutti gli effetti l'Autorizzazione al Funzionamento
- non necessita di nessun atto formale di autorizzazione o assenso da parte del Comune di Lodi, sia nella fase di presentazione, sia successivamente al ricevimento del verbale di vigilanza che attesti il possesso dei requisiti minimi di esercizio.

### **Quali sono le Unità di Offerta Sociali?**

Le Unità di Offerta Sociali (UdOS) attualmente presenti nella Rete Sociale sono:

- Asilo Nido (D.g.r. 2929/2020)
- Micro Nido (D.g.r. 20588/2005 e Circ. Reg. 45 – 18 ottobre 2005)
- Centro Prima Infanzia (D.g.r. 20588/2005 e Circ. Reg. 45 – 18 ottobre 2005)
- Nido famiglia (D.g.r. 20588/2005 e Circ. Reg. 45 – 18 ottobre 2005)
- Comunità Educativa (D.g.r. 20762/2005)
- Comunità Educativa Genitore Figli (D.g.r. 2857/2020)
- Comunità Familiare (D.g.r. 20762/2005)
- Alloggio per l'Autonomia (D.g.r. 20762/2005)
- Alloggio per l'Autonomia Educativo (D.g.r. 2857/2020)
- Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli (D.g.r. 2857/2020)
- Alloggio per l'Autonomia Mamma Bambino (D.g.r. 20762/2005)
- Servizio Educativo Diurno - Comunità Educativa Diurna (D.g.r. 2857/2020)
- Servizio Educativo Diurno - Centro Diurno Educativo (D.g.r. 2857/2020)
- Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) (D.c.r. IV/871 del 23 dicembre 1987 «Piano socio assistenziale regionale 88-90»)

- Centro Ricreativo Diurno (D.g.r. 11496/2010)
- Comunità Alloggio Disabili (D.g.r. 20763/2005)
- Centro Socio Educativo (CSE) (D.g.r. 20763/2005)
- Servizio di Formazione all'Autonomia per persone disabili (SFA) (D.g.r. 7433/2008)
- Centro Diurno Anziani (D.c.r. IV/871 del 23 dicembre 1987 «Piano socio assistenziale regionale 88-90» e D.c.r. V/1439 «Progetto obiettivo anziani per il triennio 1995/97»)
- Alloggio Protetto Anziani (D.g.r. 11497/2010)
- Comunità Alloggio Sociale Anziani (CASA) (D.g.r. 7776/2018)

### **In quali casi è necessario presentare la CPE?**

La CPE viene utilizzata nei seguenti casi:

- **messa in esercizio di unità d'offerta**, da intendersi come allestimento di tutte le misure organizzative, gestionali e strutturali necessarie per iniziare l'attività
- **variazione della capacità ricettiva dell'unità d'offerta**, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni
- **trasformazione di unità d'offerta esistenti**, da intendersi come modifica della tipologia dell'unità d'offerta tra quelle individuate dalla Regione
- **trasferimento in altra sede di unità d'offerta esistenti**, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l'attività, anche quando ciò avviene all'interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell'ente gestore
- **cambiamento del soggetto gestore**, anche per effetto di eventi estintivi di quello precedente: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione o mediante costituzione di un nuovo ente. Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso di soggetti del terzo settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.

Per la presentazione della CPE, il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

### **Procedimento per la messa in esercizio**

La procedura per la messa in esercizio di un'Unità di Offerta Sociali (UdOS) è la seguente:

- presentazione della CPE
- verifica, da parte dell'Unità Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali, della completezza della comunicazione e di quanto autodichiarato, relativamente ai requisiti posseduti, nonché la presenza dei certificati relativi ai requisiti soggettivi, entro 30 giorni lavorativi
- richiesta del Comune all'ATS Lodi, dopo le verifiche indicate, della visita di vigilanza da effettuare entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta
- entro 75 giorni dalla richiesta del Comune, riscontro da parte dell'ATS Lodi sia al Comune che al gestore in relazione all'attività di vigilanza.

## **Comunicazioni successive alla CPE (Debito informativo)**

Dopo la messa in esercizio, tramite presentazione della CPE, l'Ente gestore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione al Comune, in caso di:

- modifica della persona del legale rappresentante del soggetto gestore, comunicando i dati del nuovo legale rappresentante e allegando le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti soggettivi
- modifica dei dati dell'Ente gestore (variazione della sede legale, della denominazione, della forma giuridica e di ogni altra modifica che non comporti la nascita di un nuovo soggetto giuridico e conseguente attribuzione di un nuovo codice fiscale)
- modifiche strutturali che non comportino la presentazione di nuova CPE
- cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva cessazione.

## **Presentare la CPE**

La CPE deve essere presentata per via telematica utilizzando la piattaforma [Impresainungiorno.gov.it](http://Impresainungiorno.gov.it).

## **Riferimenti normativi**

Legge Regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.

Regione Lombardia, Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254/2010